

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Associazione per la Rievocazione storica del dono delle Sacre Spine, organizzazione non lucrativa di utilità sociale” **Sacre Spine**

ARTICOLO 1

Costituzione dell'Associazione Premessa

E' costituita in Ariano Irpino l' "Associazione per la Rievocazione storica del dono delle Sacre Spine" in breve "Sacre Spine", organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Essa vuol essere un contributo al miglioramento sociale della città di Ariano Irpino col favorire la creazione di nuovi posti di lavoro, rilanciando il turismo, pubblicizzando e promuovendo i prodotti tipici locali, formando nuove professionalità e dando vita a quant'altro possa essere utile al raggiungimento di tale fine.

Articolo 2 Fini dell'Associazione

Principali fini sono:

- a) promuovere la formazione di nuove professionalità con l'istruzione e la formazione;
- b) valorizzazione di cose d'interesse storico e artistico;
- c) promuovere la Cultura e l'Arte;
- d) promuovere le attività sportive;
- e) creare la possibilità di scambi culturali con altre realtà nazionali e non;
- f) promuovere la valorizzazione, la tutela e la ricerca in relazione al patrimonio archeologico della città;
- g) promuovere il rilancio turistico della città di Ariano;
- h) finalizzare parte delle attività di bilancio a fine benefico alleviando le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale, anche con erogazione a favore di enti o onlus che operano direttamente nei confronti di dette persone.

Per tali finalità, perseguite per solidarietà sociale, l'Associazione, oltre tutte le iniziative che si rendano necessarie, pone come prioritario il finanziamento dell'Associazione per la Rievocazione storica del dono delle Sante Spine (che riveste gli stessi interessi e finalità), anche per la conseguente ricaduta turistica e di lavoro che tale attività potrà facilitare.

Il Presidente ed il Tesoriere di questa Associazione, a richiesta dell'Associazione per la rievocazione storica del dono delle Sante Spine, potranno essere membri di diritto del direttivo di quella Associazione.

Dell'Associazione sarà data comunicazione, nei termini di legge, alla Direzione regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze, alla Camera di Commercio di Avellino, al Comune di Ariano per l'iscrizione sul registro prescritto dallo statuto

del Comune, alla Provincia alla Regione ed agli Uffici presso i quali la Legge ne preveda l'iscrizione;

L'Associazione non ha limiti di durata, non ha fini di lucro, ha struttura democratica ed è assolutamente apartitica.

ARTICOLO 3

Obblighi e divieti

Per il conseguimento delle attività di cui all'art. 1 l'associazione si impone:

- a) **divieto** di svolgere attività diverse da quelle elencate nell'art. 1;
- b) **divieto** di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o che siano effettuate a favore di altre associazioni senza scopo di lucro, che, per statuto, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- c) **divieto** di cessione di beni e di prestazione di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi i vantaggi accordati nel caso di attività svolte nei settori di cui ai nn. 7 e 8 lettera a comma 1 art. 10 D.L. 4 dicembre 1997 n. 460 (7 -tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 30/09/1936 n. 1409. 8 – tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.), i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti, ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
- d) **divieto** di acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- e) **divieto** di emolumenti individuali a favore degli organi amministrativi e di controllo e, nel caso, per particolari necessità valutate dal Direttivo e votate dall'Assemblea, si dovesse provvedere a tali emolumenti, essi non dovrebbero essere superiori al compenso massimo previsto dal DL 21 giugno 1995 n. 239, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- f) **divieto** di corrispondere a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
- g) **divieto** di corresponsione ad eventuali lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche;

- h) **divieto** di qualunque attività politica che mini l'equidistanza dell'Associazione da Partiti politici e movimenti;
- i) **obbligo** di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse;
- j) **obbligo** di perseguire finalità di solidarietà sociale;
- k) **obbligo** di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale che, nel caso specifico è già indicata nell'Associazione per la Rievocazione Storica del dono delle Sante Spine, o, nel caso anche quest'ultima fosse per qualunque causa sciolta, al Comune di Ariano Irpino perché lo devolva ad altra organizzazione con pari finalità ;
- l) **obbligo** di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- m) **obbligo** dell'inserimento della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico;
- n) **obbligo** di una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ARTICOLO 4

Del Logo



Simbolo dell'Associazione è il Reliquiario delle Sacre Spine con la scritta "Rievocazione dono Sacre Spine".

ARTICOLO 5

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili, donati o acquisiti, che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- con le quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;

- con l'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- con contributi e oblazioni pubbliche e private;
- con proventi derivanti da un eventuale patrimonio dell'Associazione;
- con donazioni e lasciti;
- con i diritti derivanti dall'uso dei propri marchi registrati, foto, filmati e quanto inerente l'attività dell'Associazione;
- con ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ARTICOLO 6

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, entro il termine di tre mesi, verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo.

ARTICOLO 7

Dei Soci

L'iscrizione è aperta a tutti, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo che voterà a maggioranza semplice.

In assenza di provvedimento di diniego della domanda entro trenta giorni dalla data della stessa, si ritiene espresso parere favorevole.

In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne la motivazione.

L'iscrizione comporta il pagamento di una quota annuale il cui importo viene stabilito come da regolamento approvato dall'Assemblea dell'Associazione. In fase transitoria, ed in attesa dell'approvando regolamento, essa è indicata in € 25.00.

Dato il rapporto stretto di lavoro con l'Associazione "Sante Spine", i soci di quell'Associazione in regola con i versamenti, potranno iscriversi a questa associazione pagando una quota ridotta di € 1,00 ed avranno tutti i diritti degli altri soci.

La qualifica di socio si perde:

- a) per espressa volontà del socio;
- b) per mancato pagamento delle quote sociali;
- c) per decesso;
- d) per indegnità sancita dall'Assemblea dei Soci.

Nei casi sub a) e b) il socio può chiedere la riammissione che sarà decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

I versamenti per l'ammissione e l'iscrizione annuale sono a fondo perduto, non sono rivalutabili né ripetibili in alcun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può, pertanto, farsi luogo alla richiesta di

rimborso e di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

L'adesione all'Associazione ha la durata di un anno dal 1° gennaio al 31 dicembre e viene riconfermata con il versamento delle quote annuali.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiorenne il diritto di voto nell'Assemblea, all'approvazione di modifiche allo Statuto, del Regolamento ed all'elezione degli organi come da Statuto, purché si sia in regola con i versamenti delle quote sociali.

Chi intenda aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo precisando di aver preso visione dello Statuto e di accettarne le disposizioni, nonché di dividerne le finalità.

I soci sono:

- **ordinari** quelli che, a seguito di domanda, sono ammessi nell'Associazione e sono in regola con i versamenti;
- **benemeriti** quelli che si sono distinti in vario modo a vantaggio dell'Associazione. L'attestato di benemerita viene riconosciuto dal Direttivo dell'Associazione;
- **onorari** sono quelli che l'Assemblea vorrà, su proposta del consiglio Direttivo, insignire di tale riconoscimento;
- Saranno soci onorari tutti i presidenti di questa Associazione purché restino in carica per l'intero triennio del loro mandato;
- Saranno soci onorari i Vescovi ed i Sindaci già presidenti Onorari dell'Associazione durante la loro carica;
- **di diritto** i rappresentanti delle associazioni (uno per associazione) che collaboreranno alla realizzazione delle manifestazioni organizzate dall'Associazione. Questi vedranno rinnovata la loro iscrizione di anno in anno per tutta la durata della collaborazione;
- **fondatori** tutti quelli che in qualche modo hanno contribuito alla formazione di questa Associazione anche se non presenti alla firma costitutiva. Il Consiglio Direttivo si farà carico di stilare l'elenco allegandolo al presente statuto.

Il socio acquista il diritto al voto per l'elezione degli organi statutari dopo tre mesi dalla prima iscrizione.

ARTICOLO 8

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo (nel cui seno può essere nominato un Comitato Esecutivo che deve essere composto dal Presidente, eventualmente sostituito dal Vice Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario e da tre soci;

- Il Collegio dei Sindaci;
- I Proviviri.

A detti Organi non compete alcuna indennità di carica ma il solo rimborso di spese documentate per l'assolvimento di impegni deliberati.

ARTICOLO 9

L'Assemblea degli associati

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Per partecipare all'Assemblea gli associati devono essere in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

- All'Assemblea dei soci spetta l'elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Consiglio Direttivo, dei Sindaci e dei Proviviri ogni tre anni secondo il seguente procedimento elettorale:
 - a) la convocazione dell'assemblea deve essere comunicata ai soci per lettera o a mezzo affissione nella sede dell'Associazione e comunicazione sul sito internet, con preavviso di almeno due mesi ed un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle candidature
 - b) è costituito un Comitato elettorale composto da tre soci cui è affidato il controllo della regolarità del procedimento elettorale;
 - c) la votazione, al fine di facilitare la partecipazione anche ad eventuali soci non residenti in Ariano, si svolge anche per posta, utilizzando a tal fine le schede distribuite dall'associazione per lettera o via internet, con indicazione del termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale le schede con l'indicazione del voto dovranno pervenire. Presso l'associazione viene predisposta una cassa sigillata della corrispondenza elettorale che viene aperta solo in presenza del comitato elettorale, una volta scaduto il termine per la ricezione;
 - d) al termine dello scrutinio, il Comitato elettorale redige un verbale, sottoscritto dal Presidente e da un rappresentante del consiglio direttivo, sul quale riporta i risultati della votazione;
 - e) sarà eletto Vicepresidente il consigliere che riscuoterà il maggior numero di voti;
 - f) Il Consiglio ed il Presidente, così eletti entreranno in funzione il giorno successivo alla proclamazione dei risultati, che devono essere comunicati a mezzo affissione dell'elenco nella sede sociale e pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche statutarie;
- approva il Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione a maggioranza di 2/3 (due terzi).

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario, oppure su richiesta di 1/5 (un quinto) dei Soci o 1/3 dei Consiglieri, o dal collegio dei sindaci.

La convocazione dell'Assemblea é comunicata di regola con l'affissione alla porta della sede dell'Associazione dell'avviso e con la sua pubblicazione sul sito internet dell'Associazione almeno una settimana prima della data di adunanza. Ove fosse ritenuto opportuno dal Direttivo o richiesto dagli iscritti, l'avviso potrà essere comunicato con altre modalità.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione sia presente almeno la metà dei soci, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Socio ha diritto ad un voto esercitabile anche a mezzo di delega (salvo che per lo scioglimento dell'Associazione, caso in cui il socio non presente deve esprimere la propria volontà in forma scritta e con autentica di firma).

Ciscun Socio non può farsi portatore di più di una delega.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

L'astensione viene computata come voto negativo.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Associazione si basa sulla volontà di partecipazione del socio che, quindi è tenuto ad informarsi, ove non potesse essere presente, sull'attività dell'associazione.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, l'approvazione delle norme statutarie o la loro modifica è sufficiente la maggioranza semplice;

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo a maggioranza di 2/3 (due terzi).

ARTICOLO 10

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio preventivo, sullo schema predisposto dal consiglio direttivo, nonché il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione del consiglio stesso;
- b) decide il programma di attività, tenendo conto della proposta del Consiglio Direttivo;
- c) nomina i membri del Consiglio Direttivo ed il Vicepresidente;
- d) nomina il Presidente;
- e) nomina i Proviviri;
- f) nomina i Sindaci;
- g) delibera sugli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio direttivo, nonché sulle mozioni presentate al Consiglio da almeno un decimo degli associati due giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

ARTICOLO 11

Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, convenuti in proprio o per delega conferita da altro associato. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega:

Le deliberazioni dell'assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti:

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto ad intervenire in assemblea:

L'espressione di voto avviene di norma in modo palese, per eventuali votazioni a scrutinio segreto decide l'Assemblea.

ARTICOLO 12

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è il massimo organo di rappresentanza e controllo dell'Associazione, in quanto espressione della volontà dell'assemblea dei soci e dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo è composto da quindici membri e decide su tutto quanto non espressamente demandato all'Assemblea dei Soci.

E' eletto dall'Assemblea dei soci.

A ciascun membro del Consiglio direttivo può essere dato un incarico specifico (es. addetto stampa; coordinatore dei responsabili di contrada ecc.) del quale è responsabile e riferisce al Consiglio.

Il Consiglio Direttivo viene integrato da sei consiglieri aggiunti di cui: due indicati dal Direttivo dell'Associazione "per la rievocazione storica del dono delle Sante Spine"; due, a discrezione del Consiglio Direttivo, scelti tra le Associazioni che collaborano alla realizzazione dei fini dell'Associazione (questi ultimi durano in carica per un anno e possono essere nuovamente nominati); un rappresentante indicato dal Vescovo ed uno dal Sindaco. I sei consiglieri aggiunti, non essendo eletti dall'Assemblea dell'Associazione, hanno funzione consultiva.

Hanno diritto a presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo il Vescovo ed il Sindaco in carica quali presidenti onorari dell'Associazione.

A supporto del Consiglio Direttivo può essere nominato dallo stesso, con specifiche deleghe, un Comitato Esecutivo composta dal Presidente, dal Tesoriere e da tre soci.

ARTICOLO 13

Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce, di norma, una volta al mese, ogni qualvolta il Presidente stesso lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda da almeno tre componenti di esso.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal VicePresidente.

Per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio (calcolata tra i membri eletti) a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

In caso di dimissioni irrevocabili di uno dei membri del consiglio, Il Direttivo esaminerà la richiesta e, in caso di accettazione (dovuta, in caso di espressa e confermata volontà del dimissionario), inviterà il Presidente a riunire l'Assemblea entro 30 giorni per l'elezione di un nuovo consigliere (la cui carica, in ogni caso, avrà come termine lo stesso dei consiglieri non dimissionari).

In caso di dimissioni di almeno otto consiglieri elettivi, Il Consiglio si intende decaduto nel suo complesso e l'Assemblea procederà alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo (il Consiglio Direttivo decaduto avrà l'obbligo di gestire l'Associazione almeno per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo).

In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente riunirà L'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente, nel caso il Presidente si dimettesse anche dal consiglio Direttivo, il Vice Presidente riunirà l'Assemblea per l'integrazione anche del membro mancante Consiglio Direttivo.

Il nuovo Presidente ed i nuovi consiglieri resteranno in carica per la durata del Consiglio stesso.

In caso di dimissioni del Vice Presidente, sarà il Presidente ad adempiere alle formalità sopra descritte.

Il Consiglio Direttivo, per snellire i suoi compiti operativi, può, nel proprio ambito, nominare un Comitato Esecutivo composto dal Presidente (eventualmente sostituito dal Vice Presidente), dal Tesoriere e da tre soci, con deleghe specifiche.

ARTICOLO 14

Compiti del consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e delibera su tutti i provvedimenti che ritiene opportuni per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione.

In particolare, esso ha i seguenti compiti:

- a) nominare il Tesoriere-economista;

- b) adottare i regolamenti interni dell'Associazione e fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione stessa, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
- c) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo, con relativi allegati;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzando le rispettive spese;
- e) convocare l'Assemblea generale degli associati, nel caso non vi provveda il Presidente;
- f) amministrare il patrimonio sociale;
- g) accogliere o rigettare le domande di iscrizione all'Associazione;
- h) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- i) nominare un Comitato esecutivo.

Il Consiglio Direttivo può affidare agli associati, anche riuniti in appositi comitati o gruppi di lavoro, degli incarichi specifici, che possono comportare un onere finanziario a titolo di rimborso spese:

Il Consiglio può inoltre avvalersi, eventualmente, di consulenze esterne di esperti.

Hanno diritto al voto i soli consiglieri eletti (secondo il principio per il quale "solo gli eletti hanno possono eleggere ed essere eletti)."

ARTICOLO 15

Il Presidente

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea dei Soci, del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo ed è eletto dall'Assemblea dei Soci, a maggioranza dei votanti e secondo quanto previsto dal presente statuto.

Il Presidente rappresenta l'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in questo caso è tenuto a convocare contestualmente il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità, cura la predisposizione dei bilanci coadiuvato dal Tesoriere e dai membri del consiglio Direttivo.

Convoca l'Assemblea dei Soci per l'integrazione del Consiglio Direttivo entro un mese dalle eventuali dimissioni o impossibilità a partecipare di un membro del Consiglio.

In caso di necessità ed urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del consiglio direttivo e può essere rieletto.

Sono **Presidenti onorari** dell'Associazione Il Vescovo ed il Sindaco in carica.

ARTICOLO 16

Il Segretario

Il Consiglio Direttivo nomina il **segretario** scelto fra tutti gli associati.

Il Segretario coadiuva il Presidente e, in particolare, provvede al disbrigo della corrispondenza ed è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17

Il Tesoriere Economo

Il **Tesoriere Economo** è nominato dal Consiglio Direttivo; provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati e vigila sul fondo sociale, predispone gli incassi ed i pagamenti, redige i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Il Tesoriere Economo, su delega espressa del Presidente, può compiere atti di utilizzo degli eventuali conti correnti dell'Associazione.

ARTICOLO 18

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo e ne assume, per tale periodo, le prerogative.

In caso di impedimento continuo o dimissioni del Presidente, convoca l'Assemblea dei Soci per l'integrazione del Consiglio Direttivo e di seguito convoca il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

In sostituzione del Presidente rappresenta l'Associazione.

ARTICOLO 19

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei **Probiviri** è composto da due membri, nominati dall'Assemblea e scelti anche al di fuori dell'Associazione; dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo ed i suoi membri sono rieleggibili:

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di giudicare, in via esclusiva, ex bono et equo, senza formalità di procedure e con lodo inappellabile, tutte le eventuali controversie sociali.

ARTICOLO 20

I Sindaci

Il Collegio dei **Sindaci** eletto si compone di due Sindaci ed un Supplente (Il numero può essere variato dall'Assemblea dei Soci con voto a maggioranza semplice)

L'incarico di sindaco è incompatibile con quello di consigliere.

I Sindaci curano la tenuta del Libro delle adunanze dei sindaci, partecipano di diritto alle assemblee ed alle riunioni del consiglio Direttivo senza diritto al voto ma con facoltà di parola, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

ARTICOLO 21

Bilancio Consuntivo e Preventivo

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un consuntivo.

Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e per la predisposizione del bilancio preventivo.

I Bilanci devono restare depositati presso la Sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci.

ARTICOLO 22

Formazione di gruppi di lavoro

Nell'ambito dell'Associazione, data la notevole varietà di interessi da essa compresi, si formeranno dei **gruppi di lavoro** coordinati da Responsabili nominati dal Consiglio Direttivo. I responsabili potranno essere membri dello stesso Consiglio Direttivo o esterni che, in quest'ultimo caso faranno capo ad un referente nell'ambito del Consiglio Direttivo.

I Responsabili potranno formare nell'ambito del gruppo di lavoro da loro guidato un organigramma che risponda alle esigenze di lavoro. Dovranno, con i loro collaboratori, indicare al Direttivo le finalità o meglio l'obiettivo che si intende raggiungere e stilare un progetto completo di preventivo spese. Tale progetto, approvato dal Consiglio Direttivo, entrerà a far parte del Programma di attività dell'Associazione.

Ulteriori norme a riguardo vengono rinviate al Regolamento dell'Associazione.

ARTICOLO 23

Il Regolamento dell' Associazione

Entro i sei mesi successivi alla registrazione del presente Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo dell'Associazione, dovrà essere approvato dall'Assemblea il Regolamento dell'Associazione.

Su proposta del Direttivo o di almeno 1/5 dei soci, potranno essere proposte all'Assemblea modifiche al Regolamento.

ARTICOLO 24

Libri dell'Associazione

L'Associazione terrà:

- a) libro Verbali d'Assemblea, a cura del Segretario;
- b) libro Verbali del consiglio direttivo a cura del segretario;
- c) libro giornale, a cura del tesoriere;
- d) libro inventari, a cura del tesoriere;
- e) libro degli associati, a cura del tesoriere;
- f) libro Verbali Collegio Sindacale, a cura del segretario;
- g) tutte le scritture contabili ai fini fiscali, comprese quelle volute dal decreto Legislativo 4.12.1997. n. 460.

Le proposte di modifica allo Statuto ed all'atto costitutivo sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti, con la presenza di almeno 2/3 degli associati.

Per lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati:

ARTICOLO 25

Riconoscimento

E' compito precipuo del Consiglio Direttivo di porre in essere tutte le pratiche per la trasformazione dell'Associazione in associazione riconosciuta.